

I. Oggetto e campo d'applicazione	nm.	1-4
II. Rapporto sulla quota di liquidità a breve termine LCR	nm.	5-9
III. Esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità	nm.	5-9
A. Principi	nm.	10-12
a) Principio di proporzionalità	nm.	10
b) Garanzia di solvibilità in ogni momento	nm.	11-12
B. Funzioni di direzione, controllo e gestione	nm.	13-19
a) Tolleranza al rischio di liquidità	nm.	13-14
b) Strategie di gestione del rischio di liquidità	nm.	15-16
c) Attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività	nm.	17-19
C. Sistemi di misurazione e di gestione dei rischi	nm.	20-28
a) Processo d'identificazione, di valutazione, di gestione e di sorveglianza del rischio di liquidità	nm.	20-21
b) Gestione del rischio di liquidità delle principali unità giuridiche all'estero, degli ambiti di attività e delle valute	nm.	22-24
c) Esigenze di liquidità infragiornaliera	nm.	25-27
d) Detenzione di valori patrimoniali all'estero	nm.	28
D. Riduzione del rischio di liquidità	nm.	29-40
a) Esigenze concernenti il sistema di limiti	nm.	29-31
b) Diversificazione della struttura del finanziamento	nm.	32-35
c) Esigenze di detenzione delle riserve di liquidità contro un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità	nm.	36-40
E. Stress test	nm.	41-47
F. Piano di emergenza	nm.	48-53
IV. Disposizioni transitorie	nm.	54-55

I. Oggetto e campo d'applicazione

La presente circolare concretizza le disposizioni emanate con l'Ordinanza sulla liquidità concernenti l'allestimento di un rapporto sulla quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR) e le esigenze qualitative minime in materia di gestione del rischio di liquidità. 1

Le esigenze concernenti il rapporto sulla quota di liquidità a breve termine devono essere rispettate a livello sia di gruppo finanziario sia di singolo istituto. Gli istituti che fanno parte di un'organizzazione centrale ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 OBCR sono esonerati dall'obbligo di rendiconto. 2

Le esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità devono essere adempite, in linea di massima, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo finanziario. Ne sono esonerate: 3

- (a) le società appartenenti a un gruppo in Svizzera se è garantito, su base contrattuale e/o statutaria, che la casa madre del gruppo dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle società del gruppo a livello di singolo istituto;
- (b) le banche facenti parte di un'organizzazione centrale ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 OBCR se è garantito, su base contrattuale e/o statutaria, che l'organizzazione centrale dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle banche aderenti a livello di singolo istituto.

In entrambi i casi deve essere garantito che non sussistano ostacoli di alcun tipo al trasferimento di risorse e garanzie finanziarie.

Spetta al consiglio di amministrazione e alla direzione generale della società di un gruppo o a quelli di una banca facente parte di un'organizzazione centrale il compito di controllare che la casa madre o l'organizzazione centrale rispetti le esigenze in materia di gestione qualitativa del rischio di liquidità per la società del gruppo o per l'istituto facente parte di un'organizzazione centrale. 4

II. Rapporto sulla quota di liquidità a breve termine LCR

Le banche allestiscono i propri rapporti sulla base dei moduli di notifica messi a disposizione dalla FINMA. Esistono due moduli di notifica: «LCR gruppo finanziario» e «LCR singolo istituto». 5

Tutti i dati da inserire nei moduli di notifica riguardano un orizzonte temporale di trenta giorni, che corrisponde alla durata presunta del periodo di stress considerata per il calcolo del LCR. 6

I moduli di notifica devono essere compilati conformemente al documento «Istruzioni per il 7

rilevamento dei dati sull'indice di copertura della liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR)», che può essere scaricato dal sito della FINMA.

Il rapporto deve essere allestito ogni mese e il giorno di riferimento è l'ultimo giorno di calendario del mese. Il rapporto deve essere trasmesso entro l'ultimo giorno di calendario del mese successivo. 8

Nell'ambito dell'audit prudenziale, la società di audit esamina che il rapporto sia stato trasmesso in maniera corretta ed entro i termini stabiliti in conformità ai requisiti sanciti dalla Circolare 2013/3 «Attività di audit». 9 *

III. Esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità

A. Principi

a) Principio di proporzionalità

Le esigenze di cui al capitolo III della presente circolare devono essere attuate in funzione delle dimensioni della banca nonché del genere, dell'entità, della complessità e del grado di rischio delle sue attività. Le deroghe previste dai numeri marginali capitolo III rimandano a un'applicazione proporzionata delle prescrizioni esonerando le banche di piccole dimensioni. 10

b) Garanzia di solvibilità in ogni momento

La banca deve dotarsi di un sistema di gestione del rischio di liquidità che sia efficacemente integrato nei processi di gestione dei rischi della banca. 11

La gestione del rischio di liquidità deve in particolare perseguire l'obiettivo di garantire la solvibilità continua e costante della banca, in particolare durante una situazione di crisi a livello di istituto e/o dell'intero mercato, che penalizzi la capacità della banca di ottenere finanziamenti sufficienti, garantiti o non garantiti. 12

B. Funzioni di direzione, controllo e gestione

a) Tolleranza al rischio di liquidità

Il consiglio di amministrazione determina la tolleranza al rischio di liquidità, la verifica periodicamente, almeno una volta all'anno, e assicura che la direzione generale attui le prescrizioni concernenti la tolleranza al rischio di liquidità e le comunichi in modo chiaro e comprensibile a tutto il personale coinvolto. 13

La tolleranza al rischio di liquidità costituisce il punto di partenza per concretizzare in modelli operativi le strategie interne alla banca volte a gestire il rischio di liquidità, il sistema di direttive relative alla liquidità e i processi di gestione e di controllo dei rischi. 14

b) Strategie di gestione del rischio di liquidità

La direzione generale, o un comitato ad essa direttamente subordinato, sviluppa e applica, in conformità alla definita tolleranza al rischio di liquidità, le strategie di gestione del rischio di liquidità e le comunica in modo chiaro e comprensibile a tutto il personale coinvolto. L'emanazione di istruzioni e/o di direttive sulla gestione della liquidità e sulla struttura del finanziamento è un aspetto prioritario delle strategie di gestione del rischio di liquidità. 15

Ove opportuno, la direzione generale emana prescrizioni: 16

- (a) sul grado di centralizzazione della gestione della liquidità;
- (b) sull'organizzazione strutturale e funzionale della gestione della liquidità, in particolare sull'implementazione di processi di gestione e controllo dei rischi;
- (c) sulla composizione e sul profilo delle scadenze degli attivi, dei passivi e delle operazioni fuori bilancio;
- (d) sull'attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività;
- (e) sulla gestione infragiornaliera della liquidità;
- (f) sulla gestione delle garanzie;
- (g) sulla determinazione di limiti e sulla procedura di escalation;
- (h) sulla diversificazione delle fonti di finanziamento e sui limiti di concentrazione;
- (i) sull'ammontare e sulla composizione di una riserva di liquidità che possa essere ceduta o costituita in pegno durante un periodo di stress;
- (j) sui processi di determinazione, approvazione, applicazione e vigilanza delle situazioni di stress (*stress test*) e sulle ipotesi che ne sono alla base;
- (k) sul piano di emergenza

e ne verifica l'adeguatezza regolarmente, almeno una volta all'anno.

c) Attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività

In base alla sua struttura di finanziamento, la banca istituisce un opportuno sistema di prezzo di trasferimento della liquidità, destinato a compensare internamente in maniera adeguata i costi e i rischi di liquidità nonché gli eventuali ricavi connessi. I prezzi di trasferimento determinati devono essere utilizzati nell'ambito della gestione delle attività e per il calcolo dei prezzi delle operazioni di bilancio e fuori bilancio. Nella determinazione dei prezzi di trasferimento devono essere tenuti in adeguata considerazione gli aspetti del periodo di detenzione e della liquidità sul mercato dei valori patrimoniali. Quando i flussi dei pagamenti sono incerti, devono essere formulate ipotesi adeguate. 17

L'unità che si occupa della gestione e del controllo del sistema interno del prezzo di trasferimento della liquidità deve essere indipendente dalle unità preposte ai mercati e alla negoziazione. I prezzi di trasferimento applicabili devono essere trasparenti per il personale coinvolto. I diversi sistemi di prezzo di trasferimento implementati all'interno del gruppo devono essere coerenti e confrontabili. L'adeguatezza dei prezzi di trasferimento viene 18

controllata periodicamente.

Le banche di piccole dimensioni, la cui attività con la clientela commerciale o sui mercati dei capitali è limitata, possono rinunciare ad attribuire il rischio di liquidità ai diversi tipi di attività, tuttavia devono giustificare e documentare in modo comprensibile tale approccio. 19

C. Sistemi di misurazione e di gestione dei rischi

a) **Processo d'identificazione, di valutazione, di gestione e di controllo del rischio di liquidità**

I processi di pilotaggio e di controllo dei rischi comprendono in particolare sistemi di misurazione del rischio di liquidità esaurienti e plasmati sulle esigenze della banca, volti a identificare e quantificare i rischi di liquidità che sono integrati nelle strategie di gestione della liquidità e nel piano di emergenza. Tra questi si annoverano 20

(a) l'allestimento di un'attendibile visione d'insieme della liquidità opportunamente suddivisa in fasce temporali, con un confronto degli afflussi e dei deflussi previsti dei mezzi di pagamento. Occorre tenere in adeguata considerazione le consuete variazioni dei flussi di pagamenti che si presentano in normali condizioni di mercato nonché formulare e documentare le ipotesi alla base degli afflussi e dei deflussi dei mezzi di pagamento;

e

(b) la detenzione di una riserva di liquidità costituita di valori patrimoniali di elevata qualità e liquidità e non gravati da oneri, al fine di premunirsi contro un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità. Le esigenze di detenzione della riserva di liquidità sono definite ai nm. 36 - 40.

I processi di gestione e sorveglianza dei rischi comprendono tra l'altro: 21

(a) un piano di emergenza efficace che tenga conto dei risultati degli stress test secondo il nm. 45;

(b) un sistema di limiti e di controlli compatibile con la tolleranza al rischio definita dall'istituto;

(c) direttive in grado di garantire che gli incentivi ad assumere rischi nei diversi settori di attività siano commisurati ai rischi di liquidità che derivano per la banca nella sua totalità;

(d) direttive volte a gestire l'accesso a una gamma ben diversificata di fonti e di scadenze dei finanziamenti e

(e) sistemi informatici e personale qualificato in grado di garantire la misurazione, la sorveglianza e il rendiconto immediati in materia di liquidità rispetto ai limiti stabiliti.

b) Gestione del rischio di liquidità delle principali unità giuridiche all'estero, degli ambiti di attività e delle valute

Una banca con unità giuridiche e/o importanti attività all'estero 22

- (a) gestisce e sorveglia il rischio di liquidità indipendentemente dalla sua struttura organizzativa in materia di gestione della liquidità (centralizzata o decentralizzata), per quanto sia richiesta una minima vigilanza centralizzata;
- (b) assicura che, anche in caso di carenza di liquidità, tutte le unità giuridiche abbiano accesso alla liquidità;
- (c) ove necessario, stabilisce limiti tra le società del gruppo;
- (d) sancisce accordi interni in materia di fornitura di liquidità tra le società del gruppo; e
- (e) verifica fino a che punto il trasferimento di liquidità e di valori patrimoniali non gravati da oneri tra le società del gruppo sia sottoposto a restrizioni giuridiche, regolamentari o operative.

Una banca, i cui valori patrimoniali o impegni sono in gran parte denominati in valuta estera e che presenta contemporaneamente significative asimmetrie in termini di valute o scadenze tra i relativi attivi e passivi in valuta straniera, deve attuare adeguate procedure di gestione della liquidità nelle principali valute per poter continuare a far fronte ai suoi impegni di pagamento. Per le valute in questione, ciò comporta l'esigenza di avere almeno una visione d'insieme della liquidità, delle situazioni di stress specifiche alle valute estere e di tenerne esplicitamente conto nel piano di emergenza in caso di carenza di liquidità. 23

Una banca che presenti considerevoli rischi di liquidità nelle diverse valute conformemente al nm. 23 deve essere in grado di individuare precocemente i cambiamenti della liquidità sui mercati degli swap di valuta estera e della fungibilità delle valute nonché di adottare i correttivi necessari. Deve inoltre considerare, nei suoi stress test, le distorsioni sui mercati degli swap di valuta che aumentino l'asimmetria delle valute e un'inattesa volatilità dei prezzi. 24

c) Esigenze di liquidità infragiornaliera

La banca deve dimostrare in modo convincente di essere in grado di valutare attendibilmente nel corso della giornata e di pilotare gli effetti delle tensioni infragiornaliere sulla liquidità. Per questo crea stress test che simulino tali eventi. 25

Le risorse e gli strumenti utilizzati per gestire e sorvegliare la liquidità infragiornaliera devono essere adeguati al profilo di rischio, alle attività e all'importanza della banca per il sistema finanziario. In particolare occorre considerare se la banca partecipa direttamente a sistemi di pagamento o di regolamento, se si limita a un'attività di banca corrispondente o depositaria o se mette i suoi servizi di banca corrispondente o depositaria a disposizione di altri istituti, imprese o sistemi. 26

Una banca di piccole dimensioni, che può documentare e giustificare in modo convincente di non essere esposta ad alcun rischio significativo concernente i pagamenti infragiornalieri, 27

può rinunciare a una gestione del rischio di liquidità infragiornaliera che vada al di là delle normali disposizioni.

d) Detenzione di valori patrimoniali all'estero

Le banche con attività e/o unità giuridiche importanti all'estero devono essere in grado di valutare la propria capacità di accedere liberamente ai valori patrimoniali detenuti all'estero. Devono poter informare la FINMA dell'accesso ai valori patrimoniali in situazioni di stress entro un adeguato lasso di tempo. 28

D. Riduzione del rischio di liquidità

a) Esigenze concernenti il sistema di limiti

I limiti devono essere commisurati ai risultati degli stress test e attuati in modo tale da rappresentare un efficace strumento di gestione operativa. Devono inoltre essere in sintonia con la definita tolleranza al rischio di liquidità. 29

Devono essere stabilite procedure chiaramente definite e documentate concernenti 30

- (a) il diritto di fissare o modificare limiti;
- (b) il superamento dei limiti;
- (c) la procedura di escalation in caso di violazione dei limiti;
- (d) l'approvazione da parte della direzione generale del superamento dei limiti e
- (e) l'adozione di correttivi e il recupero della situazione in seguito al superamento dei limiti.

La sorveglianza corrente del rispetto dei limiti spetta a un'unità indipendente da quelle preposte alla negoziazione o ai mercati. 31

b) Diversificazione della struttura del finanziamento

La banca deve sorvegliare e limitare con misure appropriate eventuali concentrazioni di fonti o di scadenze dei finanziamenti. I criteri di una diversificazione adeguata sono i seguenti: finanziamenti a breve, medio o lungo termine, categorie di depositanti, investitori, controparti, strumenti, mercati o valute. Tra le misure adeguate si annovera la fissazione di limiti. 32

Non sono tenute a rispettare l'esigenza di una struttura di finanziamento adeguatamente diversificata le banche di piccole dimensioni senza attività di negoziazione o sul mercato dei capitali, le banche di piccole dimensioni che non si rifinanziano sul mercato monetario, sul mercato dei capitali o tramite gli investitori istituzionali nonché le affiliate di banche estere che si rifinanziano all'interno del gruppo. 33

La banca valuta periodicamente quanto tempo le occorre per generare liquidità partendo 34

dalle principali fonti di finanziamento alle quali può attingere in situazioni di stress.

Le banche con una forte concentrazione di finanziamenti sui mercati monetari e dei capitali da parte di investitori istituzionali, tra cui banche, assicurazioni, hedge fund, fondi monetari e fondi pensione o altre imprese di una certa dimensione – devono valutare le conseguenze del venire meno dei finanziamenti da parte di importanti controparti ed adottare misure preventive per rimediare alle conseguenze dell'eventuale esaurimento di queste fonti di finanziamento. 35

c) Esigenze di detenzione delle riserve di liquidità contro un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità

La banca garantisce che l'ammontare e la composizione della riserva di liquidità composta di valori patrimoniali calcolati in modo sufficiente e durevoli 36

- (a) siano calcolati in modo sufficiente rispetto al modello operativo, al grado di rischio delle operazioni di bilancio e fuori bilancio, al livello di liquidità degli attivi e dei passivi, alla portata delle lacune esistenti nei finanziamenti e alle strategie di finanziamento;
- (b) corrispondano alla tolleranza al rischio definita e siano adeguatamente diversificati;
- (c) corrispondano al fabbisogno di liquidità risultante dagli stress test condotti e
- (d) considerino la suddivisione tra giurisdizioni e valute e i relativi rischi.

La banca valuta i valori patrimoniali secondo criteri improntati alla prudenza e fissa sconti e margini di garanzia conservativi rispetto ai prezzi di mercato. In particolare occorre prendere in considerazione il fatto che la valutazione dei valori patrimoniali può peggiorare nei periodi di stress e/o che le possibilità di alienazione o di costituzione in pegno dei valori patrimoniali possono essere limitate o, addirittura, nulle. La valutazione dei valori patrimoniali, gli sconti e i margini di garanzia devono essere verificati periodicamente. 37

La banca controlla che l'utilizzo delle riserve di liquidità non contravvenga a restrizioni giuridiche, regolamentari o operative. Le ipotesi sulle possibilità di trasferire i valori patrimoniali o le garanzie devono essere formulate in modo trasparente. 38

La banca valuta in quale misura i valori patrimoniali possano essere costituiti in pegno o accettati come garanzie nelle operazioni SFT dalle controparti e dalle banche centrali in situazioni di stress. 39

Nell'eventualità di una carenza di liquidità, all'unità organizzativa incaricata di gestire la liquidità deve essere garantito l'accesso ai valori patrimoniali delle riserve di liquidità. 40

E. Stress test

La banca deve 41

- (a) svolgere periodicamente stress test ai livelli di volta in volta rilevanti per identificare e quantificare l'impatto che potrebbe subire in caso di possibili eventi estremi e

analizzare gli effetti sugli afflussi e i deflussi dei pagamenti e la sua posizione di liquidità;

- (b) determinare le condizioni applicabili agli stress test in termini di portata, metodi, varietà e rigore degli scenari, orizzonti temporali e shock, stabilendo anche una frequenza adeguata alla realizzazione degli stress test;
- (c) giustificare e documentare in modo convincente la scelta degli stress test, verificando periodicamente, o dopo il sopraggiungere di un evento di stress, l'adeguatezza e la pertinenza dello scenario di crisi.

Una banca di piccole dimensioni, in grado di documentare e giustificare in modo convincente che l'impostazione dello scenario internazionale per il LCR¹ è adeguata ai rischi di liquidità della banca, può fare riferimento ad esso per diversi orizzonti temporali negli stress test, ma nell'attuazione deve tenere conto delle peculiarità dell'istituto. 42

I risultati degli stress test devono essere documentati in modo appropriato e utilizzati nel seguente modo: 43

- (a) confronto tra la definita tolleranza al rischio di liquidità e la situazione del rischio di liquidità;
- (b) confronto tra l'ammontare e la composizione della riserva di liquidità;
- (c) integrazione nel processo di determinazione dei limiti;
- (d) integrazione nell'attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività.

Ai sensi del nm. 19, le banche di piccole dimensioni non sono tenute a osservare il punto (d).

La direzione generale deve essere attivamente coinvolta nell'organizzazione degli stress test in materia di liquidità. I risultati degli stress test sono riferiti periodicamente, almeno una volta all'anno, al consiglio di amministrazione, cui servono da base per giudicare la necessità di intervenire al fine di limitare i rischi secondo le esigenze di cui al nm. 43. 44

La banca definisce gli stress test e le ipotesi sottostanti. Non sono tenute a soddisfare questa esigenza le banche di cui al nm. 42. Gli stress test devono comprendere anche scenari estremi che, per quanto poco probabili, rimangono comunque plausibili. 45

Le banche, ad eccezione di quelle menzionate al nm. 42, devono considerare anche i seguenti aspetti: 46

- (a) Il livello di gravità scelto per lo scenario di stress si basa su eventi storici, studi di casi di rischi di liquidità e/o scenari ipotetici fondati su modelli parametrizzati con il concorso di esperti interni e/o esterni. A tal proposito occorre considerare che una carenza di liquidità corrisponde spesso a uno scenario estremo, con impreviste uscite di cassa e conseguenze a livello del finanziamento. È dunque necessario uti-

¹ *Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, pubblicato nel mese di dicembre 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, disponibile all'indirizzo <http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm>

lizzare un approccio particolarmente conservativo nella parametrizzazione della situazione di stress.

- (b) Deve essere garantito che la gamma di scenari delineata comprenda l'insieme dei rischi significativi di liquidità ai quali la banca è esposta.
- (c) Gli scenari di stress devono tenere conto in particolare dei rapporti tra accresciuto fabbisogno di liquidità, diminuzione della liquidità sul mercato, riduzione delle possibilità di finanziamento e richiesta di rimborso delle facilitazioni di credito accordate.
- (d) Occorre considerare il rischio di carenza di liquidità immediata, temporanea e a più lungo termine.

Le banche, esposte ai rischi legati al sistema di pagamenti infragiornalieri, devono considerare i rischi di liquidità infragiornalieri nei loro stress test. 47

F. Piano di emergenza

La banca deve dotarsi di un piano di emergenza esauriente ed efficace per affrontare una grave carenza di liquidità. Tale piano deve essere calibrato sulla valutazione continua del rischio di liquidità. 48

Il piano di emergenza contempla: 49

- (a) opportuni indicatori di allarme precoce per individuare tempestivamente i pericoli che minacciano la liquidità e le possibilità di finanziamento e reagire;
- (b) diversi livelli di allarme e una procedura di escalation strutturata e graduale in funzione della gravità della crisi di liquidità;
- (c) opzioni d'intervento, in base al livello di escalation e/o all'evento scatenante, che contemplino misure e un ordine di priorità per generare e risparmiare liquidità; le fonti e gli strumenti per generare liquidità devono essere valutati secondo criteri conservativi;
- (d) processi operativi per il trasferimento della liquidità e dei valori patrimoniali tra giurisdizioni, unità giuridiche e sistemi, considerando le restrizioni al trasferimento di liquidità e valori patrimoniali;
- (e) una chiara ripartizione dei ruoli e l'attribuzione di competenze, diritti e doveri a tutti i servizi coinvolti;
- (f) procedure, processi decisionali e obblighi di rendiconto chiaramente definiti, con l'obiettivo di garantire un flusso d'informazioni in tempo reale destinate ai livelli gerarchici superiori. Occorre stabilire regole chiare per quanto riguarda gli eventi che devono essere oggetto di un'escalation ai livelli gerarchici superiori;
- (g) vie e strategie di comunicazione chiaramente stabilite e definite che garantiscano un flusso d'informazioni canalizzato, coerente e regolare verso i partecipanti interni e, in situazioni di emergenza, anche gli esterni.

In presenza di gravi problemi di liquidità la FINMA deve essere informata immediatamente.	50
Il piano di emergenza deve essere verificato e aggiornato ogni anno. La verifica deve comprendere tutti gli elementi del piano di emergenza. I risultati dell'esame devono essere oggetto di un rapporto all'attenzione della direzione generale.	51
Il piano di emergenza in caso di carenza di liquidità deve essere inserito nella pianificazione delle situazioni di stress per la banca nel suo insieme.	52
La banca deve documentare in modo adeguato gli elementi del piano di emergenza secondo i nm. 48 e 49.	53

IV. Disposizioni transitorie

I moduli di notifica, debitamente compilati, per il rapporto sulla quota di liquidità a breve termine devono essere inoltrati alla Banca nazionale la prima volta il 31 luglio 2013 con i dati aggiornati al 30 giugno 2013.	54
Le esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità devono essere rispettate a partire dal 1° gennaio 2014.	55

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

nm. modificato

9